

INTERDIZIONE, TUTELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO NELL'ATTIVITÀ DI UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO: L'ESPERIENZA DELL'UTIM

Vincenzo Bozza - Presidente UTIM Odv

L'UTIM OdV – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva – è un'associazione di volontariato che si è posta fin dalla sua costituzione (avvenuta nel 1991) l'obiettivo di tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità intellettiva grave. Fra questi obiettivi statutari, uno dei più importanti abbiamo ritenuto fosse rendere consapevoli i familiari delle persone con disabilità intellettiva della necessità di tutelare i propri congiunti, fin dal compimento del diciottesimo anno di età, attraverso gli istituti giuridici di protezione previsti dalla legge: tutela e, con la sua introduzione nel 2004, amministrazione di sostegno.

Con la maggiore età, i cittadini italiani – compresi quelli con grave disabilità – acquistano la capacità giuridica di operare (capacità di agire) senza che nessuno possa sostituirsi ad essi o operare in loro vece. Quando però si ravvisano ragioni di difficoltà a provvedere ai propri interessi e alla propria salute, può essere necessario promuovere una tutela o, in casi meno gravi, un'amministrazione di sostegno, rivolgendosi al Tribunale competente.

Fin dall'inizio della nostra attività è stato difficile trasmettere alle persone che si rivolgono alla nostra organizzazione l'importanza della nomina di un tutore o di un amministratore, quando necessario. Tra i motivi di cautela da parte dei famigliari si riscontrava – ieri più di oggi – la convinzione che bastasse essere genitori o parenti stretti della persona con disabilità intellettiva (incapace nei fatti di far fronte alle sue necessità, così come alla propria rappresentanza) per poterne fare gli interessi e per poter gestire in vece sua tutte le situazioni. Oppure, che la nomina fosse superflua perché in realtà “il ragazzo si fa capire benissimo” (che è cosa diversa dall'aver piena capacità di agire e quindi idoneità ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi dei doveri); o, ancora, che la nomina richiedesse un'eccessiva formalità e un

costo non sostenibile sia nelle procedure, sia nella gestione.

Va invece rifiutata la purtroppo diffusa convinzione “a priori” che la tutela o l’amministrazione di sostegno non venissero/non vengano richieste per sottrarre la gestione delle risorse economiche della persona con disabilità ad un controllo esterno. Purtroppo, è largamente diffuso il pregiudizio che i genitori o altri parenti “rubino” ai figli o ai cari con grave disabilità i soldi di pensione e indennità di accompagnamento per utilizzarli per spese non destinate ad essi. Doppio errore. Il primo di impossibilità matematica: la somma degli importi di pensione e indennità non è sufficiente ad assicurare le esigenze fondamentali di vita e l’assistenza delle persone con disabilità, perciò le famiglie devono sempre “aggiungere” fondi, altro che prelevarne. Il secondo errore è di dignità: l’Utlim è in prima linea contro gli abusi e la lotta gli sprechi e alle illegalità, ma non può accettare che le famiglie delle persone con disabilità vengano bollate come poco trasparenti o disoneste sulla base di pregiudizi discriminanti!

46

In merito ai costi e alle procedure, invece, l’Utlim può annoverare nella sua storia la pratica di una soluzione innovativa, praticata tutt’oggi presso il Tribunale di Torino. Fin dalle prime pratiche, i volontari dell’associazione rilevarono che attivare la procedura per la tutela aveva anche dei costi non sempre sostenibili per le famiglie delle persone con disabilità, poiché era necessario rivolgersi a un avvocato. Un nostro socio fondatore, Carlo Sessano¹, notò che fra coloro che possono proporre l’attivazione della tutela, l’articolo 417 del Codice civile cita anche il Pubblico ministero. Quindi, iniziammo a presentare istanza per promuovere l’interdizione presso tale istituzione.

A Torino è funzionante, presso la Procura della Repubblica, l’Ufficio fasce deboli, dove operano assistenti sociali. Qui depositiamo le istanze che riguardano la tutela, redatte dai richiedenti e “confezionate” con il nostro supporto. Le istanze così preparate e depositate in Tribunale sono prese in carico dal Pubblico ministero. Così facendo non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Con la legge n. 6 del 2004, com'è stato ricordato in apertura di questo volume, nel ventennale di quella norma, è stata introdotta nel nostro ordinamento l'amministrazione di sostegno per la quale, per inciso, non viene mai indicato che sia necessario essere assistiti da un avvocato per promuoverne l'istanza al Giudice tutelare². La norma ha dato rinnovato impulso alla consulenza dell'Utlim per la redazione dei ricorsi per la nomina dell'amministratore: nel corso degli anni siamo intervenuti per sottolineare l'importanza per i nostri soci di attivare ricorsi per tutelare le persone con disabilità intellettiva in situazione di gravità; si rivolgono a noi anche parenti di persone con gravi problemi cognitivi, malati di Alzheimer e altre malattie degenerative che hanno come effetto una grave disabilità.

Nel complesso, l'attività dell'Utlim ha permesso di fornire consulenza e assistenza nella compilazione e nell'invio delle pratiche a diverse centinaia di persone; ai casi individuali abbiamo spiegato le differenze tra interdizione/tutela e amministrazione di sostegno, accompagnando gli utenti nella valutazione e nella scelta dell'istanza da avviare. È un dato che può sembrare poco o molto a seconda dello sguardo con il quale si valuta. Noi riteniamo che sia un numero significativo, se teniamo conto del fatto che le persone che si trovano in queste problematiche hanno spesso difficoltà ad affrontare quello che ancora oggi è visto come un tabù.

È difficile, quanto importante, far passare l'idea che la nomina di un familiare o una persona cara e attenta alle esigenze della persona con disabilità è un gesto di affermazione del suo diritto, ma anche un gesto d'amore. "Lo faccio per te" è il contenuto ultimo delle istanze di tutela o amministrazione, per occuparmi di te e difenderti nel momento in cui tu "non sei più capace di provvedere a te stesso".

Abbiamo aiutato a preparare ricorsi e in quasi tutti i casi abbiamo quindi presentato il ricorso al Pubblico ministero del Tribunale. Non tutti però, perché ci sono stati casi che non hanno ritenuto di proseguire con la tutela o l'amministrazione del proprio congiunto.

Uno dei maggiori scogli, dovuto non solo alle difficoltà oggettive, è quello

che il futuro tutore o amministratore si troverà ad affrontare in sede di resoconto annuale.

Di queste difficoltà, vere o presunte che siano, sono preoccupati quasi tutti coloro che si propongono come futuri tutori/amministratori.

Chiarire quindi quali sono i compiti del tutore/amministratore è uno degli ambiti più impegnativi, sui quali è necessario rassicurare le persone che si rivolgono a noi.

Il tema del resoconto annuale è la criticità che più necessita di interventi; presso il Tribunale di Torino è funzionante un apposito Ufficio di supporto al Giudice tutelare che si occupa di spiegare, rassicurare e aiutare gli amministratori di sostegno e i tutori nel loro compito.

Questa problematica di rendicontazione ovviamente non è riscontrabile solo a Torino ma è affrontata da diverse associazioni in diversi territori del nostro Paese.

48 Il Coordinamento nazionale famiglie con disabilità (Confad), per far fronte all'obbligo che vige per gli amministratori e per i tutori di redigere annualmente la rendicontazione delle spese sostenute affinché il Giudice tutelare possa verificare l'operato dei soggetti a favore delle persone amministrate/tutelate, ha presentato una richiesta di esonero da tale rendicontazione da parte dell'amministratore/tutore qualora questo sia parente/convivente con la persona disabile.

Tale obbligo infatti è visto come una presunzione di inaffidabilità e non riconosce invece l'impegno sia fisico che economico che i familiari hanno verso i propri figli/fratelli/nipoti.

Il Coordinamento ha comunicato che molti Tribunali d'Italia hanno autorizzato su istanza dell'avvocata Laura Andrao l'esonero dalle rendicontazioni qualora l'amministratore di sostegno risulti essere un familiare che se ne prende cura.

Il Coordinamento ha quindi inviato a tutti i Tribunali una lettera con la quale si mette in rilievo quanta dedizione e disponibilità sia necessaria e con quanta straordinaria costanza bisogna operare per sostenere al meglio le capacità e le autonomie dei propri congiunti, comprese le cure primarie, fisiologiche, di spostamento, visite mediche e quant'altro sia necessario.

Senza contare che quasi sempre l'amministratore/tutore familiare non può svolgere un'attività lavorativa ed è per lei difficoltoso persino instaurare relazioni stabili.

Mi auguro che siano molti i Tribunali d'Italia che prendano in considerazione i suggerimenti che tale Coordinamento propone, ma mi piacerebbe ancora di più se fosse presentata un'iniziativa parlamentare che andasse a modificare l'articolo del Codice civile che obbliga la rendicontazione, stabilendo che questa sia non dovuta quando, ad esempio, la persona avesse un ISEE inferiore al minimo vitale stabilito di anno in anno. O, quantomeno, che fosse una rendicontazione semplice che indicasse le entrate e il saldo del c/c o del libretto di risparmio.

Rimaniamo però convinti che il tutore/amministratore debba resocontare al Giudice tutelare circa la situazione sanitaria, la collocazione, se vive in casa e con chi, se vive in comunità; insomma tutte quelle informazioni sulle attività che esprimono concretamente la tutela e su quelle che costituiscono la vita quotidiana del proprio tutelato/amministrato.

NOTE

1 Di Carlo Sessano ricordiamo i seguenti articoli, pubblicati su *Prospettive assistenziali*: "Come ottenere gratuitamente l'interdizione", n. 121, 1998 e "Un'esperienza innovativa in materia di interdizione di soggetti con handicap gravissimo e di malati di Alzheimer", n. 138, 2002.

2 Con la legge 6/2004 è stata introdotta la se-

guente norma all'interno dell'articolo 406 del Codice civile: *"I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al Pubblico ministero"*.